



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

DI CONCERTO CON

# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTA** la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE;

- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;
- VISTA** la Convenzione del 12 settembre 2018 che rinnova la precedente del 24 marzo 2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2014/29/UE sopra citata;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le Attività Regolamentate di Accredia del 27 marzo 2020 (Prot. DGMCTCNT n. 0092680 del 31 marzo 2020) con la quale è stato rinnovato alla società **ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 - Milano (MI) - C.F. 10598330156** il certificato di Accreditamento n. 122B, con data di scadenza al 26 luglio 2024 per la direttiva 2014/29/UE;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto
- VISTA** l'istanza della società **ITALCERT S.r.l.** con sede legale in **Viale Sarca, 336 - 20126 - Milano (MI)**, del 29 aprile 2020 prot. DGMCTCNT n. 0112136, e la relativa integrazione documentale del 6 maggio 2020 prot. DGMCTCNT n. 115673, volta ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire compiti di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa ai recipienti semplici a pressione;
- ACQUISITE** agli atti prot. DGMCTCNT n. 115673, del 6 maggio 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

## DECRETANO

### Art. 1

La società **ITALCERT S.r.l. – C.F. 10598330156**, con sede legale in **Viale Sarca, 336 – 20126 - Milano (MI)**, è autorizzata a svolgere compiti di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 2014/29/UE con riferimento ai sotto indicati moduli di cui all'Allegato II della direttiva:

- Modulo B (Esame UE del tipo)
- Modulo C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)
- Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
- Modulo C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)

### Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

### Art. 3

1. La presente autorizzazione decorre dall'adozione del presente decreto ed ha validità fino al 26 luglio 2024, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

### Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2014/29/UE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato

di accreditamento, questo limita, sospende o revoca l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

#### Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", sottomenù "Recipienti semplici a pressione").

Roma, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, la tutela  
del consumatore e la normativa tecnica  
F.to *Loredana Gulino*

IL DIRETTORE GENERALE  
dei rapporti di lavoro e delle relazioni  
industriali  
F.to *Romolo de Camillis*

*d'pla*